


Alberto Laddomada
Direzione Generale Sanità e protezione del consumatore
Unità E2 – Sanità e benessere animale, zootecnia
Commissione Europea
Bruxelles


Allargamento dell'Unione Europea: le produzioni animali e i controlli veterinari nella nuova UE

Mantova, 13 Settembre 2003



1 Maggio 2004

- ▶ 10 Nuovi Paesi Europei sono parte della UE
- ▶ Avvenimento storico per le Istituzioni Europee, per gli Stati Membri, per tutti I cittadini della UE
- ▶ Un mercato unico con 450 milioni di consumatori.
- ▶ La UE consolida il suo primato nel mondo quale maggiore importatore ed esportatore di prodotti agricoli ed alimenti
- ▶ Nuove opportunità per I produttori e per i consumatori
- ▶ Nuovi rischi sanitari di interesse veterinario?




L'allargamento della UE e la medicina veterinaria

- ▶ Sicurezza degli alimenti e sanità animale: massima attenzione nella fase di pre-adesione


- ▶ I Paesi interessati hanno dovuto dimostrare di essersi adeguati agli obblighi derivanti dalla adesione:
 - Trasposizione ed applicazione del diritto comunitario (acquis communautaire) in materia di sicurezza degli alimenti e sanità animale

- ▶ La Commissione Europea ha avuto ed ha il compito di verificare il rispetto di queste condizioni




Le azioni della Commissione (1)

- ▶ Si é impegnata per assicurare che l'approccio comunitario alla sicurezza alimentare e alla sanità animale (il principio "from farm to fork") fosse pienamente compreso e condiviso
- ▶ Ha fornito adeguato supporto tecnico (TAIEX) e finanziario (PHARE, SAPARD) ai nuovi Stati Membri
- ▶ Ha verificato sul posto la preparazione delle amministrazioni a fronteggiare l'adesione (peer review)
- ▶ Ha verificato e verifica sul posto i progressi nella implementazione del diritto comunitario (~230 ispezioni del Food and Veterinary Office a partire dal 2001)



Le azioni della Commissione (2)

- ▶ É stata responsabile dei negoziati di adesione:
 - nessuna deroga o periodo transitorio accordato sulle regole di sanità animale
 - periodi transitori (fino al 2006/07) accordati per numerosi stabilimenti di trasformazione carni, latte, pesce
 - un solo regime speciale riconosciuto per un PIF tra Ungheria e Romania



Ulteriori possibili azioni della Commissione Europea


- ▶ Il Trattato di adesione assegna alla Commissione per un periodo di tre anni il potere di adottare speciali clausole di salvaguardia nei confronti dei nuovi Stati Membri, qualora questi non ottemperino agli impegni intrapresi nel Trattato e questo comporti dei rischi inaccettabili per il funzionamento del mercato unico
- ▶ La Commissione può agire di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato Membro
- ▶ Nessuna speciale clausola di salvaguardia é stata finora adottata nel settore sanità animale/sicurezza alimentare

I problemi principali nei nuovi Stati Membri

- ▶ La capacità di implementare adeguati controlli, in particolare sulle importazioni dai paesi terzi (PIF)
- ▶ Il trattamento dei sottoprodotti di origine animale
- ▶ L'adeguamento degli stabilimenti di macellazione e trasformazione


e in particolare nel settore della sanità animale:


- ▶ La capacità di reagire a focolai di malattie quali l'afta epizootica, la peste suina o l'influenza aviaria
- ▶ La rabbia



La situazione quattro mesi dopo l'allargamento


- ▶ Il sistema ha “retto bene” al primo impatto
- ▶ Alcuni “assestamenti” sono tuttora in corso
- ▶ Qualche problema (“ordinaria amministrazione”) negli scambi Intra-Comunitari
- ▶ Nuovi flussi commerciali
- ▶ Difficoltà nel riconoscimento della UE a 25 da parte di alcuni paesi terzi
- ▶ Aumento della concorrenza nel settore zootecnico ed agro-alimentare






I controlli veterinari nella UE a 25

- ▶ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali




Campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004

- ▶ Quallsiasi forma di controllo effettuato dalle autorità competenti o dalla Comunità per verificare la corretta implementazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale




Regolamento (CE) n. 882/2004

- ▶ Annunciato nel Libro Bianco
- ▶ Riorganizza i controlli ufficiali lungo tutta la filiera alimentare
- ▶ I principi basilari sulle responsabilità degli Stati Membri già stabiliti nel Regolamento No. 178/2002
- ▶ Il Regolamento 882/2004 descrive come questi principi devono essere interpretati ed implementati
- ▶ Il Regolamento 882/2004 entra in vigore il 1/1/2006




Obiettivi del Reg. 882/2004

- ▶ Migliorare l'efficienza dei servizi di controllo negli Stati Membri tramite l'introduzione di criteri di performance, una migliore definizione di responsabilità e l'integrazione dei controlli lungo la filiera;
- ▶ Migliorare la efficienza dei servizi di controllo della Commissione tramite un approccio più trasparente e integrato
- ▶ Stabilire un regime comune di controlli sulle importazioni, basato sul rischio.
- ▶ Assistere I Paesi in via di sviluppo al fine che essi possano ottemperare agli standards comunitari
- ▶ Eliminare ripetizioni ed incoerenze della corrente legislazione




Principi del Reg. 882/2004

- Controlli basati sul rischio
- responsabilità primaria degli operatori e dell'industria
- le autorità competenti verificano che gli operatori operino in conformità alla normativa



Le principali disposizioni del Reg. 882/2004


- ▶ Sviluppo di sistemi di controllo nazionali in accordo con criteri stabiliti a livello comunitario
- ▶ Audits dei sistemi nazionali da parte della Commissione, basati sui piani nazionali di controllo, per verificarne la loro efficacia in base ai piani di controllo stabiliti da ciascun paese membro;
- ▶ Approccio simile anche nei confronti dei paesi terzi;
- ▶ Assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo;
- ▶ In caso di non corrispondenza, misure nazionali dovranno essere implementate per risolvere i problemi evidenziati.



Obblighi generali per gli Stati Membri


Gli Stati Membri:

- organizzano controlli con regolarità e con frequenza appropriata,
- senza preavviso (come regola generale)
- a tutti gli stadi della produzione, trasformazione e distribuzione
- gli alimenti e mangimi destinati alle esportazioni devono essere controllati con la stessa attenzione




Criteri delle autorità competenti

- imparzialità e libertà da conflitti di interesse
- devono assicurare efficacia e adeguatezza dei controlli
- devono avere accesso a laboratori di capacità adeguata
- devono avere personale in numero e con competenza adeguata
- devono avere strutture e strumenti adeguati
- devono avere i poteri legali per effettuare i controlli




Delega di alcuni obblighi

- Le autorità competenti possono delegare - a certe condizioni - alcuni delle loro attività di controllo a strutture private accreditate
- Tale delega deve essere notificata alla Commissione, che può comunque intervenire per modificare situazioni considerate non accettabili




Obblighi per le autorità competenti

- Le autorità competenti devono inoltre assicurare:
 - effettivo ed efficace coordinamento a tutti i livelli
 - qualità ed uniformità dei controlli
- Regole più dettagliate possono essere adottate dalla Commissione anche relativamente all'accreditamento delle autorità competenti




Il Piano generale dei controlli

- Gli Stati Membri effettuano i loro controlli sulla base di un piano nazionale integrato multi-annuale (senza pregiudizio agli obblighi di presentare ed attuare altri piani, es. piano residui)
- Riportano annualmente alla Commissione sulle azioni svolte e risultati ottenuti
- Il rapporto deve anche indicare le azioni intraprese per rimediare alle insufficienze evidenziate negli anni precedenti o da ispezioni comunitarie, nonché informazioni sulla trasposizione della legislazione




Il Piano generale dei controlli

- Anche la Commissione deve presentare un rapporto annuale sul funzionamento complessivo del sistema dei controlli negli Stati Membri



Impatto sui Paesi terzi e le importazioni


- Animali/prodotti importati devono offrire garanzia equivalenti agli standards UE
- Liste di Paesi e stabilimenti
- Piani nazionali di controllo
- Verifica da parte della Commissione della affidabilità ed efficacia dei sistemi di controllo ufficiali
- Numerose azioni previste per assistere i paesi in via di sviluppo



CONTROLLI UFFICIALI

FORMAZIONE

- Numerosi richiami nel Regolamento alla necessita di garantire adeguata formazione per il personale coinvolto nei controlli ufficiali
- La Commissione intende creare un centro di formazione per assicurare una maggiore uniformita da parte degli Stati Membri e paesi terzi nella effettuazione dei controlli ufficiali



GRAZIE
PER LA VOSTRA ATTENZIONE!